

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO**

**TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**pag. 59**

**Sentenza 25 gennaio 2006 n. 40 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bio-naturali per il benessere).**

**pag. 68**

## TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

**Legge regionale 10 agosto 2004 n. 14** (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)) **coordinata con la legge regionale 1 dicembre 2005 n. 18** (Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica))

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Servizio Coordinamento Organizzazione Turistica Territoriale.*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 25 agosto 2004, n. 7 Parte I.*

*La legge regionale 1 dicembre 2005 n. 18 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 7 dicembre 2005, n. 13 Parte I.*

### TITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

##### Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.
3. La presente legge, altresì, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati S.T.L.), di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale sul turismo).

##### Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
  - a) la programmazione turistica regionale;
  - b) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;
  - c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;
  - d) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure;
  - e) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'Osservatorio turistico regio-

nale in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- f) lo sviluppo ed il coordinamento del sistema informatico - informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei S.T.L. per la loro integrazione col sistema regionale, anche tramite le Province e l'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria" (di seguito denominata Agenzia "In Liguria") per gli aspetti di natura promozionale;
- g) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- h) il riconoscimento dei S.T.L.;
- i) le funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 3**

(Competenze delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
  - a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche);
  - b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;
  - c) il riconoscimento delle associazioni Pro loco di cui alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;
  - d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit, delle strutture ricettive;
  - e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico;
  - f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);
  - g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT ai sensi dell'articolo 15 comma 2, fermo restando il coordinamento della gestione complessiva degli IAT medesimi da parte della Regione. Per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza è delegata al Comune di Genova.
2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Le Province favoriscono la collaborazione fra i diversi S.T.L. esistenti sul loro territorio, al fine di realizzare iniziative di carattere provinciale.

### **Articolo 4**

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite

dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).
4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province e al Comune di Genova di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) sono assegnate dalla Regione risorse finanziarie pari al costo del personale trasferito agli stessi.
5. Le Province e il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province e il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità fino alla nascita dei S.T.L.. La Regione destina alle Province e al Comune di Genova le risorse finanziarie attualmente impegnate, a tale scopo, dalle APT.

#### **Articolo 5**

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei S.T.L..

### **TITOLO II**

#### **INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE**

#### **Articolo 6**

(Programmazione regionale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano vigente.
2. Il Piano turistico regionale contiene:
  - a) la valutazione dell'attività programmatoria svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;
  - b) gli obiettivi e le priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia "In Liguria"; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo;
  - c) un piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.
3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.

**Articolo 7**

(Comitato di Coordinamento)

1. Ai fini della partecipazione alla formazione della programmazione turistica regionale è istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dall'Assessore al Turismo e composto da un rappresentante per ogni Provincia e per ogni Camera di Commercio ligure, da un rappresentante dell'ANCI, dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia turistica e dal Direttore generale dell'Agenzia "In Liguria".
2. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione.
3. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione della programmazione dell'attività promozionale dell'Agenzia "In Liguria".

**Articolo 8**

(Osservatorio turistico regionale)

1. Ai fini di una aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'articolo 19 bis della l.r. 18/1994, quale Osservatorio turistico regionale.

**TITOLO III****SISTEMI TURISTICI LOCALI****Articolo 9**

(Sistemi Turistici Locali – S.T.L.)

1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l'offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio. (1)
2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.
3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.
4. Ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi regionali e nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio. (2)

**Articolo 10**

(Riconoscimento dei S.T.L.)

1. La Regione riconosce i S.T.L..
2. Ai fini della concessione del riconoscimento, i S.T.L. devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I S.T.L. devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:
  - a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo S.T.L., tra aree della costa ed aree dell'entroterra;
  - b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
  - c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.
3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, sentita la competente Commissione consiliare.
4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere allegato un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. (3)
5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
  - a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
  - b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;
  - c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;
  - d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
  - e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.
6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini dell'approvazione e della conseguente conferma del riconoscimento dei S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;
  - b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;
  - c) del parere della Provincia competente. (4)
7. La Giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i S.T.L. interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.

**Articolo 11**

(Compiti dei Sistemi Turistici Locali)

1. I S.T.L. svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.
2. I S.T.L., al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, alimentano il sistema informatico - informativo regionale utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con i S.T.L., anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, avvalendosi delle Province e delle Camere di Commercio.

**Articolo 12**

(Rinnovo e revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei S.T.L..
2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i S.T.L. non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.

**Articolo 13**

(Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali)

1. La Regione assegna ai S.T.L. riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
2. La Regione assegna apposite risorse ai S.T.L. in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale dispone la revoca ai S.T.L. dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di previdenza sociale e sicurezza del lavoro.

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Articolo 14 (5)**

(Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica)

1. Le Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), sono poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla data di cui al comma 1, i Direttori Generali delle APT assumono le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi entro il 31 dicembre



2005 (5), termine entro il quale le APT sono soppresse.

3. I Commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:
  - a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle Aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;
  - b) entro il termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico sottopongono all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l'inventario dei beni esistenti.
4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti.
5. Ai Commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.

#### **Articolo 15**

(Successione nei beni e nelle attività)

1. La Regione, ferme restando eventuali diverse determinazioni della Giunta regionale, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse APT.
2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità degli immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, concede agli stessi Enti la disponibilità degli immobili delle soppresse APT utili allo svolgimento delle attività degli IAT.
3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Regione ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.
4. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

#### **Articolo 16**

(Trasferimento del personale)

1. Entro il 31 dicembre 2005 (5) il personale dipendente dalle APT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito:
  - a) alle Province ed al Comune di Genova per l'attività degli IAT;
  - b) all'Agenzia "In Liguria" provvedendo, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione);
  - c) ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale saranno assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le OO.SS. di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

#### **Articolo 17**

(Sanzioni amministrative)

1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).
2. Le Province possono affidare ai Comuni l'esercizio della vigilanza.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

#### **Articolo 18**

(Nulla osta IAT)

1. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli enti locali e dalle Pro Loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.
2. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente e con il parere della stessa.

#### **Articolo 19**

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana gli atti di indirizzo di cui all'articolo 13, comma 3.

#### **Articolo 20**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
  - a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XVII “Turismo” alle Unità Previsionali di Base 17.101 “Attività di promozione turistica” (ridenominata) e 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”;
  - b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a enti locali”, per gli oneri derivanti dall'articolo 4;
  - c) prelevamento, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 7.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 ed iscrizione di euro 7.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 17.201 “Interventi promozionali per il turismo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 4 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

**Articolo 21**

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate:
  - a) la legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3;
  - b) la legge regionale 7 settembre 1988 n. 50.
2. (Omissis) (6)

**TITOLO V****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998 N. 15  
(AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA)**

(Articoli 22-24)  
(Omissis)(7)

---

**NOTE**

- (1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2005 n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica)
- (2) Comma così modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/2005.
- (3) Comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/2005.
- (4) Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/2005.
- (5) Si veda l'articolo 3 della legge regionale n. 18/2005:

*“Articolo 3  
(Proroga delle APT)*

1. *Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell'organizzazione turistica, il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall'articolo 14 comma 2 della l.r. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006.*
2. *Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari Straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla l.r. 14/2004.*
3. *Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei Revisori dei Conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.*
4. *Il termine previsto dall'articolo 16 comma 1 della l.r. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006.*
5. *Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale “In Liguria” e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.”*

(6) Alla data di soppressione delle APT, di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 14/2004, sostituisce l'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

(7) Il presente Titolo contiene articoli che sostituiscono articoli della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica)

---

---

**CORTE COSTITUZIONALE**  
**Sentenza 25 gennaio 2006, n. 40**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai Signori:

- Annibale	MARINI	Presidente
- Franco	BILE	Giudice
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2005.

*Udito* nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;  
*udito* l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), con la quale - definite tali discipline - è stato, tra l'altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e modalità d'iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

In particolare le censure del ricorrente si rivolgono: a) all'art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di cui all'art. 2; b) all'art. 2, che individua come discipline bio-naturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline bio-naturali; c) all'art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale l'elenco delle discipline bio-naturali; d) all'art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono "funzionalmente collegati" ai precedenti e sono volti al raggiungimento dei fini della legge impugnata.

La difesa erariale deduce che la legge impugnata eccede le competenze regionali e si pone in contra-

sto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto regolamenta figure professionali (delle quali alcune, peraltro, genericamente definite e non identificate) che sono da ascrivere nell'ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta allo Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).

*Considerato in diritto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere).

Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 ("funzionalmente collegati" ai precedenti) della predetta legge si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).

2. - La questione è fondata.

2.1. - Con la legge n. 18 del 2004 la Regione Liguria, «allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini» (art. 1, comma 1), pone una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali per il benessere, con «l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente» e di «prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative» (art. 1, comma 2).

In particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline nell'istituto Elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l'una riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2, lettera a); l'altra relativa ai singoli operatori delle discipline bio-naturali per il benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell'Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti nell'Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco medesimo (art. 11, comma 2).

2.2. - Come già rilevato nella sentenza n. 424 del 2005 - a sostegno della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch'essa emanata per la regolamentazione delle discipline bionaturali - l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che l'oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro, non assume rilievo la circostanza che

il ricorrente ne riconduca il contenuto precettivo all'ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché l'individuazione di una specifica area caratterizzante la «professione» è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005).

2.3. - Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali, è sufficiente ribadire che - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, Cost. - qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424 del 2005).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del 2005).

Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali, per violazione del parametro evocato.

2.4. - L'intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);

*dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006

PRESIDENTE  
Annibale Marini

REDATTORE  
Franco Bile

CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola